



**N° 1 / 2024**

# **“Tributi locali in Pillole”**

***servizio di aggiornamento fiscale in materia di***

***I.M.U. ed altri Tributi locali***

# Rassegna giurisprudenziale

a cura di Massimiliano Franchin e Giovanni Chittolina



## **IMU, è illegittimo l'accertamento senza la previa notifica della rendita catastale**

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 6974 del 5 dicembre scorso, ha stabilito che, ai fini IMU, è illegittimo l'atto di accertamento se al contribuente non è stata prima notificata la nuova rendita catastale.

La vicenda trae origine dall'impugnazione da parte di un contribuente, di due avvisi di accertamento Imu e Tasi, con i quali il Comune chiedeva il versamento del maggior tributo sulla base di un insufficiente versamento dettato dall'utilizzo di una rendita catastale diversa da quella presente in catasto. Il contribuente, di contro, asseriva in primo grado di non aver mai ricevuto la raccomandata con la quale l'Agenzia del Territorio, informava della variazione della rendita catastale. Per questo motivo, inoltre, chiedeva che gli accertamenti catastali venissero considerati nulli poiché non aveva potuto impugnarli come invece disposto dalla norma ai sensi della legge 311/2004. Accertato che nessuna notifica era andata a buon fine, il Giudice di prime cure accoglieva le doglianze del contribuente per quanto concerne gli accertamenti IMU e TASI, riteneva viceversa inammissibile la richiesta di stralcio degli accertamenti catastali. I Giudici regionali, hanno condiviso il pensiero dei colleghi, evidenziando come la notificazione dell'atto ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge 342/2000, costituisca condizione legale di efficacia della variazione del classamento. E non può essere accolta la tesi del Comune secondo cui le rettifiche IMU e TASI sarebbero comunque legittime poiché basate sulle risultanze catastali, perché, ricordano i Giudici, vige l'ormai consolidato principio secondo cui, ai sensi dell'art. 74, comma 1, della legge 342/2000, la produzione degli effetti dell'attribuzione della nuova rendita, adottata dopo il 31 dicembre 1999, decorra dalla notificazione del provvedimento.

[Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado del Lazio, sentenza n.6974 del 5/12/2023](#)

## **Tari, la tassa si applica ai parcheggi solo con detenzione delle aree di sosta**

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32215/2023, ha stabilito che ai fini TARI sono imponibili i parcheggi solamente con la detenzione delle aree di sosta.

Un comune aveva notificato ad una società incaricata di curare l'esazione delle tariffe di stationamento delle autovetture, un avviso di accertamento TARI per l'anno 2014 relativamente ad aree adibite a parcheggio.

La società impugnava l'atto ma, soccombente in primo grado, si rivolgeva ai Giudici di appello i quali, ribaltando la sentenza di prime cure, annullava l'avviso di accertamento emesso dal Comune ritenendo che la semplice disponibilità di tali aree da parte della Società non giustificava la debenza del tributo anche perché, le aree in questione, erano di fatto rimaste nella disponibilità di tutta la collettività *“senza alcuna possibilità di distinzione tra rifiuti prodotti dall'automobilista che parcheggia e quelli prodotti dai passanti o dagli automobilisti in transito”*.

Il Comune, quindi, decideva di impugnare la sentenza emessa dalla Commissione Regionale adducendo 3 motivazioni al ricorso. Con il primo motivo, il Comune lamentava, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 62, commi 1 e 2, del d.lgs. 507/93 in quanto i Giudici regionali avevano ommesso di considerare che, secondo la normativa vigente, la Tassa sui rifiuti risultava dovuta per il fatto di *“detenere aree scoperte potenzialmente produttive di rifiuti”* e per questo, il parcheggio oggetto di concessione era assoggettato al versamento del tributo e la corresponsione era a carico del concessionario. Con il secondo motivo il Comune lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 63 d.lgs. 507/93 poiché, secondo l'ente, i Giudici non avevano considerato che l'area stradale destinata a parcheggio, con appositi stalli, era stata sottratta all'uso collettivo proprio del suolo pubblico e che, in conseguenza di ciò, il concessionario, quale detentore dell'area, era tenuto al pagamento dell'imposta. Con il terzo e ultimo motivo lamentava un vizio motivazionale causato Giudici di appello, avendo stravolto il dettato normativo relativamente ai requisiti essenziali della fattispecie impositiva, occupazione dell'area e produzione di rifiuti.

La Suprema Corte, in primo luogo, osserva che non ha alcun valore una precedente ordinanza menzionata dall'ente nelle memorie, nella quale era stato rigettato, in un caso analogo, il ricorso della medesima Società ritenendo dovuta la tassa sui rifiuti relativa ad altra annualità per i parcheggi a pagamento ottenuti in concessione. La decisione dei Giudici è motivata dal fatto che la citata ordinanza *“non può dispiegare effetti di giudicato esterno in quanto non vi è prova in atti, a tacer d'altro, che la detta controversia, già definita, riguardava la medesima concessione oggetto dell'odierno procedimento”*. In buona sostanza, quindi, si tratta di un mero precedente i cui principi non sono rilevanti, tout court, nella fattispecie in esame. La Suprema Corte, ciò nonostante, afferma che il ricorso può trovare accoglimento per le motivazioni con le quali lo stesso è stato formulato. Già in precedenza i Giudici si sono pronunciati affermando che alla TARES sono estensibili gli orientamenti di legittimità formati per i tributi omologhi che l'hanno preceduta, quali la TARSU e la TIA, e che, in tema di TARSU, l'art. 62, comma 1, del Dlgs n. 507/93 prevede che la tassa sui rifiuti è dovuta per la disponibilità dell'area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione di quelle pertinenziali o accessorie ad abitazione. Ne consegue che, il presupposto impositivo, è costituito dalla condizione oggettiva relativa all'occupazione o alla detenzione del locale o dell'area scoperta, a prescindere, quindi, dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti.

La Cassazione, commentando la riforma dei Giudici di appello della sentenza di prime cure, fa notare come invece, secondo la CTR, il tributo in questione non era dovuto poiché le aree in questione erano, di fatto, rimaste nella disponibilità di tutta la collettività e quindi non poteva ritenersi dovuta la tassa oggetto di causa da parte del concessionario in quanto lo stesso non risultava *“detenere”* le aree in questione e non vi era prova che i rifiuti fossero allo stesso riferibili.

Tale pensiero però non tiene conto del condivisibile principio secondo cui in tema di tassa sui rifiuti *“il contratto che interviene tra il proprietario di una area (Comune) e il concessionario del servizio di parcheggio deve intepretarsi con una lettura complessiva delle clausole per verificare se oltre alla gestione del servizio sia stata affidata anche la detenzione e custodia di tutta o parte delle aree destinate a parcheggio”*. Spettava dunque ai Giudici di appello verificare se nelle clausole della concessione, oltre alla gestione del servizio, era stata affidata alla società

contribuente anche la detenzione e custodia di tutte o di parte delle aree destinate a parcheggio, questo per poter eventualmente giustificare il presupposto impositivo costituito dalla detenzione o occupazione di una bene. L'aspetto principale quindi, che ha portato la Cassazione a non confermare la sentenza di secondo grado, risiede nel fatto che in appello è stata omessa totalmente la questione interpretativa della convenzione concessoria al fine di verificare se si trattava, in concreto, di una vera e propria detenzione con occupazione dell'area oppure solamente un mero affidamento del servizio di riscossione delle tariffe di parcheggio.

[Corte di Cassazione, ordinanza n.32215/2023](#)



### **Porto turistico e posti barca, chi paga la Tari?**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.33106 del 28 novembre 2023, ha stabilito che, il versamento della Tassa rifiuti spetta al concessionario del porto turistico in relazione ai posti barca anche nell'eventualità che il diritto di superficie, per la durata della concessione, sia stato trasferito a terzi.

I Giudici ritengono che la concessione in capo al concessionario comprenda sia la detenzione del demanio marittimo che dello specchio acqueo antistante per questo motivo, a giudizio della Corte, anche se il tutto rientra in un contratto d'uso a terzi, il concessionario rimane l'unico soggetto passivo.

Il caso di specie riguarda l'impugnazione da parte di una società, di un avviso di accertamento avente ad oggetto la tassa sui rifiuti in relazione appunto ai posti barca di un porto turistico.

La ricorrente, in primo grado, denunciava la propria carenza di legittimazione, la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di idonea motivazione e presupposti anche in relazione allo Statuto del contribuente e l'erroneo computo della superficie acquee sulla quale applicare la tassa. Solo quest'ultimo punto è stato accolto dai Giudici di prime cure che hanno rimandato all'ente il ricalcolo della superficie acquee sulla quale applicare la tassa.

In appello il ricorso della società è stato respinto mentre è stato accolto quello del Comune in ordine al computo della superficie tassabile. La motivazione risiede nel fatto che, secondo i Giudici, *“il concessionario è detentore dell'intera area demaniale in forza della concessione ed il rapporto fiscale interviene, come confermato dal Decreto Legislativo n. 507 del 1993, articolo 63, comma 3, tra l'ente ed il concessionario, tra cui si instaura un rapporto di diritto pubblico, mentre tra il concessionario e i privati si instaurano rapporto di tipo privato”*.

Vi era inoltre corrispondenza delle superfici indicate nell'avviso di accertamento con quanto stabilito dal Demanio e confermato dalla società nelle sue dichiarazioni.

La Suprema Corte, analizzando le doglianze presentate dalla ricorrente, evidenzia che ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, quando essa, nonostante sia presente, *“non renda percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento...”*.

Dal punto di vista giuridico, il concessionario del tratto di suolo demaniale marittimo e dello specchio acqueo antistante, detiene l'intera area oggetto della concessione e, di conseguenza, tutte le superfici acquee coinvolte, per le quali è dovuta la tassa sui rifiuti.

Il presupposto impositivo della tassa è *“il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti...”* dove, per aree scoperte, non si intendono solamente quelle insistenti sulla terraferma, ma a tutte le estensioni o superfici spaziali che risultino utilizzabili in concreto dalla collettività che produce rifiuti urbani, a prescindere che siano terrestri o acquee.

La stipula di contratti a terzi con i quali viene “concesso” l'utilizzo delle aree in questione, non comportano l'esaurirsi della detenzione del concessionario. Il tutto, infatti, si risolve in una mera sub-detenzione del posto barca a favore di terzi che però non esclude la detenzione del concessionario, il quale rimane il soggetto passivo del tributo.

Il semplice contratto di ormeggio non trasferisce al diportista l'obbligo tributario, che rimane in capo al concessionario quale, appunto, detentore dell'area concessa in uso alla controparte. Il contratto stipulato tra le parti da diritto d'uso degli spazi e dei relativi servizi, senza sottrarre le medesime superfici alla detenzione del concedente.

In buona sostanza, possiamo riassumere che, nell'ipotesi di concessione demaniale, il soggetto passivo della tassa rifiuti è il concessionario poiché detiene, in virtù della concessione, un'area scoperta suscettibile alla produzione di rifiuti solidi urbani senza nulla rilevare il fatto che, eventuali soggetti che abbiano stipulato con il concessionario dei contratti di utilizzo delle suddette aree, abbiano concretamente prodotto rifiuti.

[Corte di Cassazione, sentenza n.33106 del 23 novembre 2023](#)

---



### **I viadotti autostradali versano la Tosap**

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli, con la sentenza n. 267 del 20 ottobre scorso, ha stabilito che i viadotti autostradali versano la Tosap.

La questione riguarda un avviso di accertamento emesso da una società concessionaria per l'accertamento e la riscossione della tassa di occupazione degli spazi e aree pubbliche (Tosap) per conto di un Comune, con il quale veniva contestata l'omessa denuncia ai fini della Tosap e l'omesso versamento di quanto dovuto, in relazione alle occupazioni permanenti del soprasuolo comunale effettuate per mezzo di cavalcavia autostradale.

La società impugnava l'atto in primo grado lamentando in principio un difetto di notifica ovvero che l'atto le era stato notificato dopo la scadenza del termine quinquennale di decadenza. Oltre a ciò, riteneva l'atto infondato perché la sottovia che interseca il cavalcavia dell'autostrada sarebbe stata realizzata su richiesta dello stesso Comune *"in modo da consentire che il percorso della medesima via non venisse definitivamente interrotto dalla realizzazione dell'autostrada"*. Secondo la ricorrente, inoltre, sia l'autostrada, sia i tratti di strada comunale, sarebbero destinati in via esclusiva ad un uso di pubblico interesse, che ne renderebbe impossibile un uso difforme da quello a cui sono destinate dette aree. Ed ancora non sussisterebbe neppure il requisito di effettiva sottrazione del suolo pubblico all'uso della collettività e mancherebbero i presupposti impositivi di cui agli articoli 38 e 39, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ma che,

sussisterebbero comunque i presupposti per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), D.Lgs. 15 novembre 1993.

La ricorrente, deducendo le stesse censure ed illustrando i medesimi motivi di opposizione, proponeva inoltre ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento quale atto conseguente e successivo all'emissione ed alla notifica dell'avviso di accertamento precedentemente emesso in relazione alla medesima annualità, avanzando le stesse doglianze che hanno formato oggetto dell'opposizione proposta avverso il prodromico avviso di accertamento.

La CTP accoglieva nel merito i ricorsi riuniti. I Giudici ritengono, sulla scorta di precedenti pronunce di Cassazione, che la natura di società privata della Concessionaria e l'esistenza di uno scopo di lucro sotteso alla attività di impresa rendono inapplicabile il regime di esenzione TOSAP previsto dall'art.49 D.Lgs. n. 507 del 1993 salvo che negli atti concessori non sia prevista la devoluzione gratuita all'ente territoriale dell'impianto adibito a servizio pubblico al termine della concessione. Nel caso in esame la convenzione di concessione prevedeva esplicitamente la destinazione dell'area sottostante il viadotto a pubblico transito per la durata di anni 29. Allo scadere dei citati 29 anni in convenzione, si legge nella sentenza, *“l'impianto destinato a pubblico servizio (il sedime stradale sottostante al viadotto), nonostante sia ancora, formalmente, di proprietà della ricorrente, continua, da quasi un ventennio, ad essere pacificamente e pubblicamente destinato dal Comune al transito indiscriminato dei cittadini”*.

Per questo motivo, si può ritenere la sussistenza di una devoluzione gratuita del godimento dell'area, a tempo indeterminato in favore del Comune, concretandosi la fattispecie ex art.49 lett. e) e conseguentemente la esenzione della Tosap.

La società proponeva appello adducendo a motivazione, in primo luogo, la circostanza per la quale la Ctp sarebbe incorsa nel vizio di ultra-petizione per aver statuito sull'applicabilità di una specifica ipotesi esonerativa che non è stata specificamente sollevata dalla parte opponente, e in secondo luogo per essere comunque incorsa, nell'ambito della stessa ultra-petizione, in falsa applicazione dell'art. 49, comma 1, lettera e), D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che recita testualmente che sono esenti dal tributo *“le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima”*. Su questo principio si basa anche il secondo motivo proposto dalla ricorrente in quanto la fattispecie astratta

configurata dalla citata norma è stata applicata a situazione di fatto che si caratterizza per connotati fattuali estranei a quella regolata per astratto dalla norma medesima.

Il fine ultimo del legislatore, in merito alla sopra citata disposizione di esenzione, è che l'ente locale anziché essere remunerato per effetto dell'occupazione del suolo pubblico mediante la corresponsione della TOSAP, viene ad essere remunerato "in natura" dall'acquisizione degli impianti mediante i quali si è realizzata l'occupazione.

Nel caso in esame, però, mancherebbe l'atto concessorio tra soggetto che dispone degli impianti autostradali-cavalcavia (occupante) e il soggetto che subisce l'occupazione ovvero l'ente pubblico proprietario del suolo pubblico.

Non esiste alcuna concessione tra questi soggetti, poiché la concessione amministrativa intercorre tra il proprietario dell'infrastruttura occupante (lo Stato) e il concessionario autostradale, (la società), e oggetto della restituzione allo Stato, alla scadenza del ventinovesimo anno a cui si riferisce la convenzione sottoscritta tra la società e il Comune, è il manufatto autostradale che, pertanto, non viene devoluto gratuitamente al Comune.

E' bene specificare che il soprassuolo occupato è, ai fini Tosap, a tutti gli effetti una strada comunale, l'impianto adibito al servizio pubblico, che garantirebbe in astratto il riconoscimento della fattispecie esonerativa in favore del soggetto occupante, la società, è costituito dal cavalcavia, quale manufatto autostradale riconducibile al concetto di "impianti", così come espresso dall'art. 38, comma 2, del Dlgs 507/93, e non come affermato nella sentenza impugnata dalla sottostante strada occupata, che non è il mezzo occupante la cui devoluzione gratuita all'ente pubblico al termine della concessione determinerebbe l'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera e), del comma primo dell'articolo 49 del suddetto decreto.

Al limite si dovrebbe ragionevolmente accertare se la concessione per mezzo del quale il servizio di gestione della rete autostradale viene affidato in gestione al soggetto concessionario, disponga la previsione contrattuale che preveda che l'impianto, in questo caso il cavalcavia, divenga gratuitamente di proprietà dell'ente concedente.

Per i Giudici di secondo grado l'appello della società può essere accolto parzialmente.

Sulla questione pregiudiziale sollevata dalla ricorrente in riferimento ai termini quinquennali dall'esercizio dell'azione di accertamento e impositiva, l'accertamento è stato correttamente notificato. Se è vero che l'avviso impugnato è stato notificato in data successiva al termine di

prescrizione. È vero anche che, tale avviso, andava a sostituire quello precedentemente e tempestivamente emesso e annullato in sede di autotutela. Il secondo avviso andava a sostituire il precedente essendo stata eliminata parte dell'accertamento afferente a occupazioni e tassazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle oggetto del presente contenzioso, che sono rimaste tali sia nel primo che nel secondo avviso. Le eccezioni sollevate in primo così come in secondo grado siano infondate essendovi una continuità dell'azione accertativa e impositiva tempestivamente esercitata nel 2017 (entro i termini decadenziali), e poi proseguita sostituendo l'atto iniziale con altro atto impositivo avente il medesimo oggetto e contenuto per quanto attiene all'oggetto all'accertamento e della pretesa tributaria.

La Tosap, ricordano i Giudici, si applica anche a quelle occupazioni realizzate su tratti di aree private lungo le quali risulta costituita una destinazione/servitù di pubblico passaggio così come disposto dall'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 507/93.

Dalla convenzione e dal verbale di consegna provvisorio (del 1973) risulta che il Comune fosse autorizzato ad esercitare il sottopasso per anni 29 e che detto sottopasso pur rimanendo di proprietà della società, fosse gravato da "concessione perpetua gratuita di passo" a favore del Comune.

Nel caso di specie, concludono i Giudici, non può trovare applicazione neppure il regime di esenzione ex art. 49 lett. e) D.Lgs. n. 507/93 poiché non risulta agli atti che per l'impianto adibito a servizio pubblico (viadotto autostradale che occupa il soprassuolo dell'area privata...) sia prevista, all'atto della concessione, o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima. In ultima istanza, il viadotto autostradale sovrastante l'area privata ad uso pubblico comprime di fatto l'utilizzo del sedime stradale sottostante, impedendo il transito dei veicoli di altezza superiore alla "luce" del passaggio.

[Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli, sentenza n.267 del 20 ottobre 2023](#)

# L'approfondimento

a cura di Fabio Garrini

## Le previsioni IMU della Legge di bilancio 2024

La legge di bilancio 2024 (L. 213/23) introduce alcune previsioni che hanno effetto in materia di applicazione dei tributi degli enti locali. Di seguito si riassumono le principali disposizioni che hanno effetto in relazione alla disciplina IMU.

Si tratta nella sostanza di due previsioni, la prima inerente all'applicazione dell'esenzione prevista per gli enti non commerciali, la seconda attiene la pubblicazione delle delibere relative all'approvazione delle aliquote.

### **Esenzione IMU enti non commerciali**

Come primo intervento occorre segnalare la previsione contenuta nel c. 71, che va a ad introdurre una disposizione interpretativa riguardante il comma 759 lettera g) della legge 160/2019, ossia la disposizione che regola l'applicazione dell'esenzione a favore degli immobili posseduti dagli enti non commerciali ed utilizzati da tali soggetti per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto.

Come noto, tale esenzione si applica quando in capo al medesimo soggetto coincide il possesso dell'immobile (e quindi la teorica soggettività passiva) e l'esercizio dell'attività meritevole prevista dall'art. 7 lett. i) del D.Lgs. 504/92.

Tale coincidenza in capo al medesimo soggetto, dei due requisiti necessari del possesso e dell'utilizzo, creava non pochi problemi, oltre che al caso di locazione del fabbricato, anche all'ipotesi di comodato.

Sul punto consta una recente sentenza pronunciata pochi mesi addietro, di tono decisamente restrittivo: si tratta della sentenza 9444/23, nella quale la Cassazione ha richiesto che l'immobile sia utilizzato direttamente dall'ente non commerciale che lo possiede, non potendo essere oggetto di esenzione l'immobile concesso in locazione o comodato a terzi (senza quindi

differenziare tra le due modalità di concessione del bene), ancorché si tratti di altri enti non commerciali che lo utilizzano per le proprie attività istituzionali.

La legge di bilancio 2024 dispone quanto segue:

*“gli immobili si intendono posseduti anche nel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività previste dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con modalità non commerciali”.*

Quindi, nei fatti, se vi è un comodato riguardante due enti non commerciali facenti parte della medesima organizzazione, l’esenzione trova applicazione, a patto ovviamente che l’impiego dell’immobile avvenga in attività meritevoli.

Nessuna interpretazione favorevole riguarda invece i fabbricati oggetto di locazione, nel qual caso l’immobile risulta essere ordinariamente tassato, senza poter beneficiare dell’esenzione.

La medesima disposizione poi stabilisce quanto segue:

*“gli immobili si intendono utilizzati quando sono strumentali alle destinazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché essa non determini la cessazione definitiva della strumentalità.”*

L’esenzione, quindi, spetta non solo se nell’immobile in questione viene svolta l’attività meritevole, ma anche in relazione all’ipotesi in cui detto immobile sia più in generale strumentale a detta attività.

### **Delibere aliquote 2023**

Il successivo comma 72 interviene in merito alle aliquote che risultavano applicabili al precedente periodo d’imposta (quindi opera limitatamente al solo 2023).

Secondo tale previsione, si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia.

Quindi, nei fatti, si tratta di una “remissione in termini” qualora l’iter di pubblicazione abbia avuto dei problemi.

La norma deroga espressamente alle seguenti due disposizioni:

- l’articolo 15-ter del decreto legge 201/2011 nella parte in cui prevede che, a decorrere dall’anno di imposta 2020 le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che questa avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l’invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l’articolo 1, commi 762 e 767 della legge 160/2019.

Il punto centrale riguarda il comma 767: tale disposizione prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno precedente.

Come ricordato dall’IFEL, la deroga transitoria al termine per inserire nel portale federalismo fiscale e per la pubblicazione delle delibere riguardanti le aliquote si applicano tanto all’IMU quanto alla TARI.

Il comma 73 chiarisce che l’eventuale differenza positiva tra l’IMU calcolata sulla base degli atti pubblicati entro il 15 gennaio 2024 e quella versata facendo riferimento alle delibere pubblicate entro il 28 ottobre 2023 è dovuta senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 29 febbraio 2024.

Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie (quindi dovrà essere il contribuente a presentare istanza di rimborso).

Il comma 74, con una norma applicabile a regime, precisa che, a decorrere dall'anno 2024, nel caso in cui i termini del 14 ottobre o del 28 ottobre (stabiliti dalle norme oggetto di deroga per la pubblicazione sul portale federalismo delle delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali) scadano nei giorni di sabato o di domenica, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

# Notizie Flash

*le ultime novità in materia di Tributi  
a cura di Massimiliano Franchin e Paolo Salzano*



## Tasso di interesse legale 2024

Con il decreto 29 novembre 2023 del Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla *G.U.* 11.12.2023 n. 288, il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. scende dal 5% al 2,5% in ragione d'anno.

Il nuovo tasso di interesse legale del 2,5% si applica dall'1.1.2024.

Riepiloghiamo i tassi legali di interesse dall'1.1.2016 ad oggi:

- allo 0,2%, dall'1.1.2016 al 31.12.2016;
- allo 0,1%, dall'1.1.2017 al 31.12.2017;
- allo 0,3%, dall'1.1.2018 al 31.12.2018;
- allo 0,8%, dall'1.1.2019 al 31.12.2019;
- allo 0,05%, dall'1.1.2020 al 31.12.2020;
- allo 0,01%, dall'1.1.2021 al 31.12.2021;
- all'1,25%, dall'1.1.2022 al 31.12.2022;
- al 5%, dall'1.1.2023 al 31.12.2023;
- al 2,5%, dall'1.1.2024.

**Al fine di evitare interruzioni nel servizio, si ricorda di comunicare eventuali variazioni degli indirizzi di posta elettronica.**